



**ACCORDO TRA
L'AGENZIA SARDA PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO (ASPAL)
E
LA FONDAZIONE SARDEGNA FILM COMMISSION**

**AVENTE AD OGGETTO L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTA FORMAZIONE NELLE PROFESSIONI
DEL CINEMA**

ANNUALITA' 2022 - 2023

Premesse:

- VISTA la Legge n. 241 del 7 agosto 1990, la quale all'articolo 15 prevede che le Amministrazioni possono sempre concludere tra loro Accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- VISTO l'art. 10 della Legge Regionale n. 9 del 17 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL), con sede a Cagliari, quale organismo tecnico della Regione Autonoma della Sardegna dotato di personalità giuridica, autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile;
- CONSIDERATO CHE l'ASPAL è soggetto tecnico della Regione Autonoma della Sardegna in grado di fornire assistenza tecnica per lo sviluppo e la sperimentazione di politiche innovative per l'occupazione che consentano ai giovani l'acquisizione di competenze e favoriscano il loro inserimento nel mercato del lavoro;
- VISTA la Legge Regionale n. 15 del 20 settembre 2006, inerente alle norme per lo sviluppo del cinema In Sardegna, nella quale la Regione autonoma della Sardegna riconosce il cinema quale mezzo fondamentale di espressione artistica, di formazione culturale, di comunicazione e come rilevante strumento di crescita sociale ed economica, e ne promuove lo sviluppo e le attività connesse;
- VISTO l'art. 16 della suddetta L.R. 15/2006, il quale prevede che la Regione, nell'ambito delle politiche per la formazione professionale e dei programmi per l'alta formazione, promuove lo sviluppo delle professionalità nel settore cinematografico;
- CONSIDERATO CHE la Fondazione Sardegna Film Commission opera per la promozione e l'internazionalizzazione della filiera dell'audiovisivo "made in Sardegna", oltre che per la promozione e valorizzazione del patrimonio artistico e ambientale e delle risorse professionali e tecniche della Regione Sardegna;
- VISTE le consolidate competenze della FSFC, che ha curato in diverse occasioni l'attivazione di percorsi di formazione e alta formazione finalizzati all'accrescimento e miglioramento delle competenze in favore dei professionisti della filiera, e dei soggetti che operano o potenzialmente potrebbero operare nel settore delle industrie creative con particolare attenzione all'ecosistema cineteleaudiovisivo;
- CONSIDERATO CHE l'Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro ha fra le sue finalità istituzionali la promozione della formazione come politica attiva del lavoro;

TUTTO CIÒ PREMESSO:

Tra

l'Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro, di seguito ASPAL, nella persona della Direttrice generale Dr.ssa Maika Aversano, domiciliata per la carica presso la sede in Cagliari - Via Is Mirrionis n.195, in ragione della carica ed agli effetti del presente atto,

e

la Fondazione Sardegna Film Commission, di seguito FSFC, Codice Fiscale 92187280927, nella persona della Direttrice generale Dr.ssa Maria Nevina Satta, domiciliata per la carica presso la sede in Cagliari - Viale Trieste n. 186, in ragione della carica ed agli effetti del presente atto,

le parti stipulano e convengono quanto segue:

Art. 1 – Premesse

Le premesse sono parte integrante del presente Accordo.

Art. 2 – Oggetto

Il presente Accordo ha per oggetto la collaborazione tra ASPAL e la FSFC per l'attivazione di percorsi formativi altamente specializzati, destinati a professionalità da inquadrare all'interno delle industrie creative con particolare focus sull'ecosistema cineteleaudiovisivo. A titolo esemplificativo e non esaustivo, i percorsi avranno ad oggetto le attività riferite ai reparti di produzione, montaggio, illustrazione, animazione e gaming, scenografia, fotografia e scrittura (senza escludere le *skills* in materia di *management* delle risorse umane, diritto industriale e *accounting*).

La collaborazione si avvarrà dell'esperienza e della competenza della FSFC, la quale oltre a gestire le procedure selettive dei corsisti in tutte le sue fasi con il supporto di commissione tecniche esterne, seguirà l'intera organizzazione ed erogazione del percorso formativo in collaborazione con i *partners* nazionali ed internazionali, in costante contatto con l'ASPAL e il gruppo di lavoro preposto all'attuazione delle azioni previste dal presente Accordo.

I percorsi avranno una durata variabile da 1 settimana intensiva a 6 mesi e saranno progettati per gruppi di max. 20 partecipanti.

Su queste basi, verranno organizzati n. 5 percorsi formativi di n. 60 ore, composti ciascuno da n. 20 ore frontali (strutturati su 2 giorni e 1/2) + n. 40 ore set/palco (organizzati su 5 giorni), ciascuno articolato in 2 macro-fasi:

- FASE 1: modulo di Alta Formazione in modalità residenziale. Il modulo consiste in un *training* certificato nel reparto oggetto del percorso; questa fase ha lo scopo di provvedere all'*upskilling* e *reskilling* dei partecipanti selezionati, le cui competenze verranno incrementate e adattate al fine di favorire il loro inserimento lavorativo futuro nelle produzioni cinematografiche.
- FASE 2: modulo di apprendimento sul campo/learn by doing. Al fine di testare e incrementare le competenze acquisite in fase di formazione, i partecipanti verranno inseriti all'interno di produzioni cinematografiche, audiovisive e televisive e performative (con il supporto di FSFC e dei suoi partner), secondo i fabbisogni espressi dalle produzioni. Si cercherà di rafforzare e potenziare i percorsi di *work-based learning* sul set e in scena, con percorsi ibridi di tirocinio (solo per i principianti) e formazione *on the job*.

Per ciascun percorso formativo, FSFC provvederà alla redazione di un Piano Operativo (da sottoporre ad approvazione da parte di ASPAL) contenente le modalità di attuazione delle suddette fasi, le sedi di svolgimento, il dettaglio delle attività e i relativi tempi di realizzazione, oltre che i costi di riferimento.

I percorsi saranno organizzati e svolti anche in collaborazione con enti partner, enti locali, soggetti pubblici e privati.

Art. 3 – Obiettivo e finalità comuni

Obiettivo condiviso del presente Accordo risulta essere lo sviluppo delle professionalità (nuove o già esistenti) da inquadrare all'interno delle industrie creative, con particolare focus sull'ecosistema cineteleaudiovisivo. L'intervento si colloca nell'ambito delle politiche per la formazione professionale e dei programmi per l'alta formazione, come previsto all'art. 16 della Legge Regionale n. 15 del 20 settembre 2006.

Le finalità comuni risultano essere le seguenti:

- favorire lo sviluppo delle attività artistiche collegate al cinema e facilitarne le ricadute economiche, anche mediante la creazione di nuove figure professionali e la riqualificazione della forza lavoro esistente;
- incoraggiare l'acquisizione di nuove competenze per le professioni del cinema, al fine di assicurare l'acquisizione, la conservazione, la fruizione e la diffusione per fini culturali ed educativi del patrimonio cinematografico e audiovisivo relativo alla Sardegna;
- migliorare il livello di occupabilità dei giovani sardi coinvolti nelle attività;
- valorizzare e promuovere il settore della cinematografia e del restauro di materiali audio-visivi come bacino di nuova occupazione;
- promuovere il *green film protocol* sviluppato in Sardegna come buona pratica a livello nazionale e internazionale.

Art. 4 – Impegni dei soggetti coinvolti

Per il raggiungimento degli obiettivi del presente Accordo si fissano gli impegni reciproci e le attività delle parti così come segue:

L'Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL) si impegna a:

- finanziare i percorsi formativi di cui sopra, previa approvazione dei Piani Operativi presentati da FSFC a valere su ciascun percorso formativo da attivare;
- collaborare alla buona riuscita dell'iniziativa, operando in sinergia con altri programmi ASPAL (ad esempio, Talent Up e Master & Back) al fine di raccordare tutte le iniziative volte all'attivazione di alte professionalità e all'individuazione e supporto di idee imprenditoriali innovative, anche tramite l'eventuale indirizzamento ad ulteriori percorsi di formazione e di accompagnamento all'autoimprenditorialità;
- monitorare e valutare l'andamento delle attività e verificare la rendicontazione delle spese presentate da FSFC;
- relazionarsi con FSFC per la definizione degli aspetti condivisi;
- garantire massima visibilità ai risultati ottenuti attraverso i percorsi finanziati e verificare le modalità per rendere sostenibile l'intervento negli anni successivi.

La **FSFC** si impegna a:

- costituire un apposito gruppo di lavoro (i cui nominativi saranno comunicati ad ASPAL) per la realizzazione, esecuzione e gestione di ciascun percorso formativo o del complesso di attività oggetto del presente Accordo;
- formulare e presentare ad ASPAL un Piano Operativo per ciascuno dei percorsi di cui all'art. 2 del presente Accordo;
- individuare i profili dei potenziali destinatari della formazione e i relativi requisiti di accesso;
- curare la procedura di selezione per ciascun percorso, secondo le modalità di cui al Piano Operativo di riferimento, e la graduatoria definitiva con l'individuazione dei partecipanti;
- garantire le seguenti attività:
 - o supporto ai partecipanti ai percorsi formativi;

- organizzazione di un modulo di formativo in modalità residenziale;
- organizzazione di modulo di apprendimento sul campo/*learn by doing*;
- fornire ai partecipanti per tutta la durata del percorso:
 - vitto e alloggio;
 - copertura assicurativa;
 - spostamenti da e per le sedi della formazione e della *location* di produzione;
- gestire il progetto secondo le modalità concordate nel presente Accordo e nei Piani Operativi;
- rendicontare l'utilizzo delle risorse ricevute e inoltrare ad ASPAL un report sulle attività svolte durante ciascun percorso, così come indicato all'art. 5 del presente Accordo e secondo le modalità che verranno indicate in ciascun Piano Operativo;
- relazionarsi costantemente con ASPAL per la gestione delle differenti fasi del processo.

Art. 5 – Risorse finanziarie e rendicontazione

L'ASPAL si impegna a riconoscere a FSFC un contributo forfettario a titolo di ristoro delle spese sostenute per la realizzazione delle attività di cui al presente Accordo, a sensi di quanto definito in premessa, per un importo complessivo massimo pari ad Euro 200.000,00 (diconsi duecentomila,00).

Il contributo sarà erogato in tre *tranches*:

- Euro 80.000,00 (diconsi ottantamila,00), pari al 40% dell'importo massimo ammissibile, a titolo di anticipo, previa presentazione di un Piano complessivo delle attività relative al presente Accordo;
- Euro 60.000,00 (diconsi sessantamila,00), pari al 30% dell'importo massimo ammissibile, previa presentazione della rendicontazione dell'importo erogato a titolo di anticipo, e dei Piani Operativi relativi ad almeno n. 5 percorsi formativi su n. 12 previsti;
- Euro 60.000,00 (diconsi sessantamila,00), pari al 30% dell'importo massimo ammissibile, previa trasmissione di un prospetto riepilogativo di tutte le spese sostenute per ciascun percorso formativo nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

La rendicontazione dovrà inoltre prevedere, a conclusione delle attività, una relazione finale sugli obiettivi raggiunti.

Saranno ritenute ammissibili solo le spese per le quali sussiste l'inerenza alla realizzazione delle attività di cui al presente Accordo. Eventuali importi erogati e non rendicontati dovranno essere restituiti ad ASPAL.

L'importo di cui sopra è riconosciuto a titolo di rimborso spese e costi di carattere generale sostenuti da FSFC, senza che lo stesso costituisca alcuna forma di corrispettivo. Non configurandosi quale pagamento di corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno, l'onere finanziario derivante dal presente accordo, nell'ottica di una reale condivisione di compiti e responsabilità, rappresenta pertanto un contributo alle spese effettivamente sostenute.

Art. 6 - Efficacia e durata dell'Accordo e controversie

Il presente Accordo ha validità ed efficacia vincolante tra le parti dal momento della sottoscrizione con firma digitale da parte di tutti i soggetti firmatari, fino ad esaurimento delle risorse finanziarie di cui al precedente art. 7 e, comunque, non oltre il 31.12.2023, salvo proroghe.

Questo è altresì rinnovabile per ulteriori anni a seguito di verifica da parte di ASPAL e della FSFC.

Per qualunque controversia dovesse insorgere tra le Parti firmatarie in ordine alla interpretazione, esecuzione, efficacia, risoluzione ed in genere alle sorti dell'Accordo, si procederà ad un tentativo di composizione amichevole. Nel caso in cui le Parti non dovessero pervenire ad un accordo, competente per decidere su qualsiasi controversia sarà esclusivamente il foro di Cagliari.

Art. 7 – Comunicazione, utilizzo del nome e del logo

Le Parti potranno organizzare congiuntamente azioni e *workshop* informativi, nonché interventi di comunicazione, coinvolgendo gli *stakeholders* della filiera audiovisiva, del settore ICT e del mondo dell'alta formazione.

Le Parti potranno utilizzare il nome e il logo delle altre nella produzione di proprio materiale promozionale, in pubblicazioni cartacee, o nel proprio sito web o altri social media.

Le Parti hanno altresì il diritto di pubblicare l'informazione sulle attività oggetto di questo Accordo nei propri media.

Art. 8 - Tutela dei dati personali

Le Parti agiranno in qualità di autonomi titolari del trattamento di dati personali relativamente alle rispettive attività, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 (General Data Protection Regulation - GDPR) e della normativa italiana in vigore. Ciascuna Parte è tenuta a osservare e a far osservare, per quanto di sua competenza, le disposizioni del GDPR e quelle ulteriori misure che dovessero essere richieste dalla normativa in materia, senza alcun onere aggiuntivo dell'altra parte. Ciascuna parte si assume ogni e qualsiasi responsabilità derivante da violazioni delle disposizioni contenute nel GDPR e nel presente articolo, ancorché compiute dai responsabili del trattamento e dai soggetti autorizzati e garantisce di tenere indenne l'altra parte da ogni danno, onere e spese, risarcimento e indennizzo a terzi derivante da un'inosservanza delle disposizioni in tema di Privacy.

Letto, approvato e sottoscritto

La Direttrice generale dell'Agenzia sarda per le politiche del lavoro (ASPAL)

Dr.ssa Maika Aversano

DATA _____

FIRMA _____



AVERSANO
MAIKA
14.09.2022
12:04:40
GMT+00:00

La Direttrice generale della Fondazione Sardegna Film Commission (FSFC)

Dr.ssa Maria Nevina Satta

DATA _____

FIRMA _____

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate